

## ALLEGATO D

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

### **CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA RIQUALIFICATA DI FORTE SANTA CATERINA DENOMINATO "PROGETTO SPAZIO FORTE" – CUP I39I26001180004.**

Con la presente Convenzione,

#### **TRA**

- Il Comune di Verona (di seguito indicato anche come "Comune" o "Amministrazione procedente"), con sede legale in Verona, Piazza Bra n. 1, C.F. e P.IVA 00215150236, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 80 dello Statuto comunale, dalla Dirigente Coordinatrice Area Servizi alla Persona, dott.ssa Paola Zanchetta, presso la cui sede domicilia per la carica, in esecuzione della determinazione rep. n. .... del.....,

#### **E**

- i seguenti Enti del Terzo settore (di seguito unitariamente indicati anche come "Enti attuatori partner" o "EAP"): *[da adeguarsi nel caso di EAP in forma singola]*

- Associazione temporanea di scopo (ATS) / Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituita tra ..... nel ruolo di Capogruppo/Mandatario, con sede legale in ....., Via ..... n. .... Cap. ...., C.F. .... P.IVA ....., iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs, n. 117/2017, al numero di Repertorio ....., e nel ruolo di Mandanti:

- ..... con sede legale in ....., Via....., C.F..... P.IVA ....., iscritto al RUNTS, al numero di Repertorio .....

- ..... con sede legale in ....., Via....., C.F..... P.IVA ....., iscritto al RUNTS, al numero di Repertorio .....

- ..... con sede legale in ....., Via....., C.F..... P.IVA ....., iscritto al RUNTS, al numero di Repertorio .....

rappresentata da ....., C.F. ...., il quale interviene in qualità Legale rappresentante della suddetto ente Capogruppo/Mandatario, ove domicilia per la carica, ed, altresì, in nome e per conto dei Mandanti in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto pubblico/scrittura privata autenticata, in data ....., Rep. n. ...., Raccolta n. ...., del dottor ....., Notaio in ....., acquisito al P.G. n. ...., agli atti del Comune;

collegialmente indicati anche come "Parti";

Premesso che:

- con atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 757/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione procedente, sostenendo un modello di gestione partecipativa ed innovativa alla base del progetto di rigenerazione di Forte Santa Caterina denominato "Progetto Spazio Forte", si è espressa a favore di un processo di co-programmazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017, in grado di coinvolgere gli Enti del Terzo settore interessati al relativo percorso di valorizzazione del suddetto compendio immobiliare di proprietà del Comune di Verona;
- con determinazione dirigenziali:
  - n. 4421/2024 è stato disposto l'avvio del procedimento di co-programmazione ai sensi dell'art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017;
  - n. 110/2025 sono state approvate le risultanze istruttorie delle adesioni pervenute ai sensi del citato Avviso;
  - n. 4722/2025 sono stati acquisiti gli esiti dei tavoli di co-programmazione, che hanno restituito molteplici riflessioni da parte dei soggetti partecipanti, legate alle caratteristiche del luogo ed alle funzioni che esso può ospitare;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 1110/2025, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione procedente, nel prendere atto di quanto emerso dal suddetto processo di co-programmazione, ha riconosciuto che l'intervento di valorizzazione del compendio di Forte Santa Caterina presenta una rilevante complessità ed articolazione che coinvolge una pluralità di attori, ambiti d'intervento e risorse, tali da richiedere un percorso di approfondimento dedicato finalizzato alla ricomposizione degli elementi essenziali in una soluzione gestionale sostenibile e coerente con gli obiettivi di rigenerazione urbana intrapresa;
- con determinazione dirigenziali:
  - n. 676/2026, allo scopo di perseguire gli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale con i su richiamati provvedimenti deliberativi, è stato disposto l'avvio di una indagine conoscitiva pubblica di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo settore finalizzato a contribuire ad arricchire il quadro conoscitivo dell'Ente circa l'individuazione di un possibile modello gestionale sostenibile nel tempo per la valorizzazione dell'area riqualificata di Forte Santa Caterina, approvandone il relativo Avviso pubblico;
  - n. 1555 del 3 aprile 2026 si è preso atto delle risultanze della suddetta indagine conoscitiva, dalle quali è emerso l'interesse del mondo del Terzo settore alla valorizzazione dell'area riqualificata di Forte Santa Caterina attraverso lo strumento della co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, anche in forma di composizione plurisoggettiva, per l'incentivazione di modelli di amministrazione condivisa e partecipata;
- con deliberazioni della Giunta comunale n. 711/2026 e n. 766/2026, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, l'Amministrazione si è infine espressa nel senso di avvalersi del percorso di co-progettazione ex art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, fornendone le linee di indirizzo, ritenuto strumento idoneo per la gestione e valorizzazione del compendio di Forte Santa Caterina in quanto consente l'attivazione di un partenariato pubblico-privato sociale, la condivisione di competenze e risorse con gli Enti del Terzo settore e la definizione partecipata di interventi, in coerenza con gli obiettivi strategici di rigenerazione urbana, inclusione sociale e sviluppo sostenibile intrapresi dall'Ente;
- con determinazioni dirigenziali:
  - n. ... del ..... è stata indetta la procedura pubblica di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzata all'individuazione degli Enti del Terzo settore disponibili alla definizione ed attuazione degli interventi relativi alla progettualità in oggetto;

- n. ... del .... sono stati individuati gli ETS, come sopra generalizzati, risultati idonei a collaborare con l'Amministrazione procedente in modo condiviso in funzione dello sviluppo del documento progettuale di massima posto a base della procedura di co-progettazione e con i quali si è proceduto alla puntuale elaborazione del Progetto definitivo;
- n. .... del ..... sono state approvate le risultanze frutto del tavolo di co-progettazione a conclusione della relativa procedura ed, in particolare, lo schema di convenzione ed il Progetto definitivo con annessi allegati;

Considerato che:

- il progetto di valorizzazione dell'area di Forte Santa Caterina si colloca all'interno di un percorso di riqualificazione del patrimonio pubblico a forte valenza storica identitaria che presenta una elevata dimensione territoriale e complessità funzionale e gestionale derivante dalla compresenza di utilizzi sociali (housing sociale), ricettivi (ciclo ostello), culturali (polo cultura), didattico-formativi (fattoria didattica) e di ristoro e accoglienza (bar e ristorazione), che richiedono un modello di governance capace di integrare, in una visione unitaria, obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, con finalità pubbliche di fruibilità collettiva;
- le attività progettuali afferenti al "Progetto Spazio Forte" si articolano nei seguenti Ambiti di intervento integrabili tra loro, in relazione alle caratteristiche dei relativi contesti, con le rispettive tipologie di attività realizzabili:

| NR. | AMBITI DI INTERVENTO  | ATTIVITA'          |
|-----|-----------------------|--------------------|
| 1   | Sociale               | Housing sociale    |
| 2   | Ricettivo             | Ciclostello        |
| 3   | Culturale             | Polo cultura       |
| 4   | Didattico-formativo   | Fattoria didattica |
| 5   | Ristoro e accoglienza | Bar e ristorazione |

Rammentato che l'espletata co-progettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo settore individuati in conformità a una procedura ad evidenza pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi né agli affidamenti in genere disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, configurandosi invece quale istituto di amministrazione condivisa fondato sull'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e sulla logica dell'accordo procedimentale, finalizzato alla conclusione di un accordo di collaborazione tra Amministrazione procedente e l'EAP. Pertanto, il presente atto non assume natura sinallagmatica né le caratteristiche del contratto d'appalto e non comporta il pagamento di corrispettivi; le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione procedente assumono natura di sostegno e compartecipazione pubblica allo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e delle Linee guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottate con D.M. n. 72/2021;

Precisato che nel percorso di co-progettazione permane in capo all'Amministrazione pubblica procedente l'esclusiva prerogativa delle scelte finali e della valutazione degli interventi progettuali, in modo da garantire la sua autonomia nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con i propri indirizzi ed in funzione del perseguimento dell'interesse pubblico;

Atteso che:

- attraverso il presente accordo sono definite le modalità di realizzazione degli interventi di oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;
- la verifica del possesso dei requisiti degli EAP attuatori degli interventi di cui trattasi, ha avuto esito regolare come risulta da comunicazione P.G. n. .... del ..... rilasciata dal Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti dell'Amministrazione procedente;

*[Inserimento verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011]*

Visto il seguente quadro generale dei principali riferimenti normativi ed amministrativi in materia:

- il D.Lgs. n. 117/2017, recante il “Codice del Terzo Settore” che riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorendo l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali;
- l’art. 55 del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, in materia di co-progettazione;
- l’art. 5, c. 1, lettera a), dello stesso D.Lgs. n. 117/2017 che individua le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore tra le quali rilevano, per quanto qui di interesse, i servizi sociali di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 e gli interventi di cui alla legge n. 104/1992; attività di educazione, istruzione, formazione professionale e culturali di interesse sociale con finalità educativa; attività volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; attività di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione; attività finalizzate all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017; attività di alloggio sociale e di ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; attività di agricoltura sociale; attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la Legge n. 328/2000, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, prevedendo il ricorso a forme negoziali che consentano a tali soggetti la piena espressione della propria progettualità (art. 1, comma 5);
- la Legge Regionale Veneto n. 9/2024, che nel definire il nuovo assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali, istituisce il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali valorizzando e promuovendo il ruolo del Terzo settore come partner essenziale delle istituzioni pubbliche, tramite la collaborazione, l’integrazione e la programmazione condivisa in relazione alle attività di interesse generale;
- il D.P.R. n. 616/1977, il D.Lgs. n. 112/1998, la citata Legge quadro n. 328/2000 e la Legge Regionale Veneto n. 11/2001, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- l’art. 118, comma 4, della Costituzione che dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, invitando Amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- la sentenza n. 131/2020 con la quale la Corte Costituzionale legittima pienamente e radica nell’ordinamento italiano e nella normativa eurounitaria lo strumento della co-progettazione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 che detta le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in applicazione del Titolo VII (articoli 55-57) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017”;

- la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. ed, in particolare, l'art. 107;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 32 della Legge n. 69/2009, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi degli enti pubblici mediante pubblicazione sui propri siti informatici;
- il D.Lgs. n. 33/2013, in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa ed, in particolare, gli articoli 23 e 26;
- il D.Lgs. n. 36/2023, recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ed, in particolare, l'art. 6 il quale prevede che in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, escludendo dal campo di applicazione del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 gli istituti disciplinati dal Titolo VII di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- lo Statuto del Comune di Verona ed, in particolare, il Titolo I “Principi fondamentali” e l'art. 43 in tema di valorizzazione delle formazioni sociali;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Patto di integrità del Comune di Verona approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 24 febbraio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CON IL PROPRIO UNANIME CONSENSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse.**

1. Tutto quanto precede, gli atti e i documenti ivi richiamati, inclusi l'Avviso pubblico della co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati al presente atto, anche se non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito, “Convenzione”). Tali premesse, atti e documenti concorrono all'interpretazione della Convenzione e ne costituiscono presupposto essenziale.

**Art. 2 - Oggetto e finalità.**

1. La Convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzato all'attuazione delle attività previste dal Progetto definitivo denominato “Progetto Spazio Forte” (di seguito anche “Progetto”), da realizzarsi negli immobili del compendio di Forte di Santa Caterina messi a disposizione dell'EAP dall'Amministrazione procedente, secondo il modello dell'amministrazione condivisa per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Progetto corredato dei relativi allegati ed elaborato dalle Parti in esito al tavolo di co-progettazione, è unito alla Convenzione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato...).
3. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, l'Amministrazione procedente, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire all'EAP tutti gli eventuali indirizzi ed indicazioni ritenuti necessari o opportuni, anche ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio del Progetto. L'EAP si impegna a collaborare in tal senso.
4. L'EAP si impegna, nel corso del rapporto di partenariato, ad apportare alle attività progettuali, in accordo con l'Amministrazione procedente, le rimodulazioni, i miglioramenti, le eventuali

integrazioni o diversificazioni che si rendessero necessarie per assicurare il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto dei principi di collaborazione e di amministrazione condivisa propri della co-progettazione. Le variazioni non danno luogo, in favore dell'EAP, ad alcun compenso, indennizzo o risarcimento, restando in ogni caso fermo il rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi allegati.

5. Tutte le attività progettuali potranno subire variazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti, senza che per la loro attuazione possano essere riconosciuti all'EAP compensi, rimborsi, indennizzi o risarcimenti da parte dell'Amministrazione procedente.

### **Art. 3 - Durata.**

1. La Convenzione ha la durata di otto anni, con esclusione di qualsiasi forma tacita di estensione della sua durata.
2. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà, con apposito provvedimento e senza che ciò costituisca obbligo alcuno, di disporre l'eventuale prosecuzione della Convenzione per un periodo massimo di ulteriori otto anni, ferme restando le condizioni in essa previste e salvi gli eventuali adeguamenti resi necessari da previsioni non più attuali. Tale eventuale prosecuzione potrà essere disposta laddove, nel corso del rapporto collaborativo e delle attività di monitoraggio e verifica, emergano esigenze connesse al consolidamento delle attività e alla tutela dell'interesse pubblico perseguito, previa positiva valutazione dei risultati conseguiti, dell'efficacia delle azioni realizzate, del permanere dell'interesse pubblico, delle condizioni che hanno originato il partenariato e della coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti.
3. L'Amministrazione procedente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata della Convenzione, ferme restando le condizioni in essa stabilite, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni relative ad una nuova procedura di co-progettazione, ovvero di altra procedura applicabile ai sensi della vigente normativa in materia, finalizzata all'individuazione di un nuovo soggetto gestore ed all'avvio delle relative attività. La proroga è disposta esclusivamente al fine di garantire la continuità delle attività di interesse generale e limitatamente al periodo necessario al subentro del nuovo soggetto individuato. A tal fine, l'EAP si impegna a proseguire lo svolgimento delle attività progettuali alle medesime condizioni previste dalla Convenzione.
4. Alla scadenza della Convenzione, nel caso di subentro di un diverso soggetto nella realizzazione delle attività progettuali, l'EAP si impegna a collaborare con il soggetto subentrante al fine di garantire un efficace e ordinato passaggio di consegne, senza alcun onere per l'Amministrazione procedente. A tal fine, l'EAP è altresì tenuto a fornire prontamente al soggetto subentrante tutta la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa concernente le attività progettuali, nonché a partecipare ad eventuali incontri organizzativi e di coordinamento con il soggetto subentrante, al fine di assicurare la continuità e correttezza nell'espletamento delle attività.
5. In ogni caso di cessazione della Convenzione, per scadenza naturale o per qualsiasi altra causa, l'EAP è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Amministrazione procedente tutta la documentazione tecnica e amministrativa, nonché ogni dato, informazione e materiale utili, e a prestare ogni collaborazione necessaria, per consentire alla stessa Amministrazione di adottare le conseguenti determinazioni anche ai fini dell'adozione, ove necessario, delle misure finalizzate alla continuità o alla riallocazione delle attività, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione procedente.

### **Art. 4 - Attività progettuali.**

1. I compiti e le attività progettuali oggetto della Convenzione sono dettagliati nel Progetto per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

## Art. 5 - Impegni dell'EAP.

1. Oltre agli impegni ed obblighi previsti in altre parti della Convenzione, l'EAP si impegna a realizzare le attività co-progettate con l'Amministrazione procedente nel rispetto delle modalità e delle tempistiche concordate, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. Garantisce, altresì, la collaborazione ed il coordinamento con la medesima Amministrazione, anche ai fini del monitoraggio delle attività progettuali e per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili di competenza di quest'ultima.
2. L'EAP si impegna a relazionare all'Amministrazione procedente in merito all'attuazione degli interventi progettuali nei termini e nelle modalità stabiliti dalla Convenzione, nonché, nel rispetto della normativa vigente, ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero un'ideale evidenza contabile delle operazioni relative alle attività progettuali, assicurando la distinta rilevazione delle entrate, dei costi e dei flussi finanziari riferibili alle medesime attività, al fine di consentire la tracciabilità, il monitoraggio e la verifica della gestione progettuale. Si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente all'Amministrazione procedente eventuali scostamenti o criticità nell'attuazione del Progetto, nonché ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare conduzione dei beni di cui all'art. 10, al fine di consentire l'adozione delle possibili misure correttive ritenute necessarie.
3. *[Nel caso di EAP in forma associata]* L'Ente capogruppo/mandatario assume il ruolo di referente dell'ATS/ATI per la tenuta dei rapporti amministrativi ed organizzativi con il Comune secondo quanto stabilito nella Convenzione.
4. *[Nel caso di EAP in forma associata]* Fermo restando quanto previsto in altre parti della Convenzione, l'Ente capogruppo/mandatario, senza possibilità di delega:
  - a) è il referente responsabile per tutte le interlocuzioni tra il Comune, il medesimo Capogruppo/Mandatario e gli altri Enti mandanti costituenti il raggruppamento. Pertanto, ogni comunicazione o richiesta del Comune sarà inviata al Capogruppo/Mandatario che provvederà ai relativi riscontri, salvo diverse esigenze che dovessero manifestarsi all'occorrenza. Riguardo alle modalità di comunicazione tra le Parti si rinvia all'art. 23,
  - b) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dal Comune;
  - c) cura l'acquisizione e la raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla verifica e monitoraggio del Progetto in coerenza con le relative tempistiche;
  - d) provvede alla formazione e trasmissione al Comune delle relazioni previste all'art. 8 della Convenzione;
  - e) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, inclusa la documentazione contabile, degli Enti mandanti costituenti il raggruppamento;
  - f) informa gli altri Enti mandanti costituenti il raggruppamento di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del Progetto;
  - g) ha il coordinamento gestionale, tecnico e operativo delle attività da realizzare nei rapporti con gli altri Enti mandanti costituenti il raggruppamento, per la regolare attuazione delle attività progettuali nei diversi Ambiti di intervento, assicurando la corretta e tempestiva attuazione di tutte le previste attività.
5. *[Nel caso di EAP in forma associata]* Gli Enti mandanti costituenti il raggruppamento, a loro volta, si impegnano:

- a) ad accordarsi tra loro e con il Capogruppo/Mandatario per fornire a quest'ultimo la massima collaborazione ai fini del regolare svolgimento delle attività previste nel Progetto;
  - b) ad inviare al Capogruppo/Mandatario tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessari, utili o anche solo opportuni, per l'esatto adempimento della Convenzione.
6. L'EAP assume nei confronti del Comune la responsabilità solidale per l'esatta ed integrale realizzazione del Progetto e per la corretta gestione contabile e finanziaria imputata al Progetto medesimo o dallo stesso derivante.
  7. L'EAP è tenuto a conservare tutta la documentazione, gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili, nonché ogni dato e informazione relativi al Progetto, predisponendo un apposito "fascicolo di progetto", preferibilmente su adeguato supporto informatico, idoneo a garantire in ogni momento l'evidenza dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Progetto. Il fascicolo deve essere reso immediatamente disponibile in caso di verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione procedente e delle competenti Autorità, nonché ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione. La documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore a cinque anni, decorrenti dal 31 dicembre dell'anno di cessazione delle attività progettuali.
  8. *[Nel caso di EAP in forma associata]* Il Comune rimane del tutto estraneo e non è responsabile rispetto ai rapporti giuridici ed economici, ivi compresa qualsivoglia vertenza o controversia, intercorrenti e che possano sorgere o instaurarsi tra l'Ente capogruppo/mandatario e gli Enti mandanti costituenti il raggruppamento.
  9. L'EAP deve effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità nonché della normativa vigente in materia.
  10. L'EAP garantisce la piena realizzazione delle attività progettuali previste nel Progetto in conformità alla Convenzione ed assicura il pieno rispetto dell'art. 16 rubricato "Lavoro negli enti del Terzo settore", dell'art. 17 rubricato "Volontario e attività di volontariato" e dell'art. 18 rubricato "Assicurazione obbligatoria" del D.Lgs. n. 117/2017. In particolare, l'EAP è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali.
  11. L'EAP garantisce che tutti gli interventi progettuali siano svolti da personale dotato dei requisiti di qualificazione, esperienza e professionalità adeguati alle attività da svolgere ed imposti dalla normativa vigente, garantendone, altresì, la sostituzione in caso di necessità con altre risorse umane dotate di altrettanta idoneità. Sotto tale profilo, nessun rapporto giuridico e/o economico intercorrerà con il Comune, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività progettuali. In particolare, a garanzia degli utenti, il personale adibito all'espletamento delle attività progettuali, inclusi eventuali volontari, tirocinanti, animatori o altre figure, che viene a contatto diretto e regolare con eventuali minori, deve essere in possesso delle qualità morali di seguito indicate: a) inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; b) inesistenza della misura interdittiva perpetua di cui all'art. 600-septies.2, comma 2, del Codice Penale; c) inesistenza di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione personali. In ogni caso, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2014 che ha dato attuazione della direttiva 2011/93/UE finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori, e di cui alla legge n.

38/2006 in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

12. Tutto il personale abito a qualsiasi titolo alle attività progettuali, svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.
13. L'EAP garantisce che il Comune riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie e pertinenti per l'esecuzione dei propri compiti con particolare riferimento al monitoraggio, alla verifica e valutazione del Progetto.
14. Le attività progettuali, ancorché attuate dall'EAP, devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo EAP ed il Comune. L'EAP lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione procedente e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.
15. L'EAP si impegna a garantire adeguata trasparenza nella comunicazione relativa all'utilizzo dei beni immobili del compendio di Forte Santa Caterina messi a disposizione dall'Amministrazione procedente nell'ambito della presente co-progettazione, indicando espressamente, nei materiali informativi, promozionali o divulgativi, sia cartacei sia digitali, relativi alle attività progettuali e agli spazi utilizzati, che i medesimi beni sono messi a disposizione dal Comune di Verona nell'ambito del procedimento di co-progettazione denominato "Progetto Spazio Forte". L'eventuale utilizzo del logo del Comune di Verona o di altri segni distintivi dell'Amministrazione comunale in relazione a specifici eventi, iniziative o attività progettuali è consentito esclusivamente nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal Comune medesimo.
16. Qualora, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, si verifichino i presupposti per l'applicazione della legge n. 136/2010, l'EAP sarà tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, a produrre all'Amministrazione procedente la comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della medesima legge, nonché ad osservare ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente, la cui inosservanza costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima legge.
17. Si intendono qui richiamati gli ulteriori oneri e impegni previsti nell'Avviso pubblico della co-progettazione in oggetto e di quelli assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla medesima procedura di co-progettazione.

#### **Art. 6 - Impegni dell'Amministrazione procedente.**

1. L'Amministrazione procedente, nell'ambito delle finalità perseguite dalla Convenzione, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, si impegna a collaborare con l'EAP per la corretta attuazione delle attività progettuali.
2. In particolare, l'Amministrazione procedente:
  - a) conserva le funzioni di indirizzo, coordinamento strategico, monitoraggio, verifica e controllo del Progetto, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e in attuazione della Convenzione;
  - b) favorisce il raccordo tra l'EAP ed i propri uffici e servizi eventualmente coinvolti nell'attuazione degli interventi;

- c) mette a disposizione dell'EAP le informazioni e i dati nella propria disponibilità che risultino necessari o utili per la corretta esecuzione delle attività, nel rispetto della normativa vigente, nonché le risorse come definite nella Convenzione;
  - d) esamina le eventuali proposte di adeguamento delle attività progettuali formulate dall'EAP in conseguenza di sopravvenute esigenze operative, mutamenti del contesto di riferimento o criticità emerse in fase di attuazione, valutandone la coerenza con gli obiettivi della co-progettazione e con l'interesse pubblico perseguito.
3. Resta inteso che la Convenzione non comporta a carico dell'Amministrazione procedente alcun obbligo di finanziamento, cofinanziamento, rimborso o trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'EAP.

#### **Art. 7 - Coordinamento delle attività.**

1. Al fine di garantire l'omogeneità e l'integrazione degli interventi progettuali, promuovere il confronto e la collaborazione tra i soggetti coinvolti, nonché assicurare un efficace coordinamento delle attività previste dalla Convenzione, l'Amministrazione procedente può programmare incontri periodici con l'EAP finalizzati all'esame dello stato di attuazione del Progetto e all'andamento delle attività, la programmazione, alla verifica delle modalità organizzative e gestionali adottate, alla condivisione delle attività programmate ed alla individuazione di eventuali criticità o circostanze suscettibili di incidere sul regolare svolgimento degli interventi. L'EAP è tenuto a cooperare in tale senso, partecipando agli incontri e ponendo in essere ogni iniziativa necessaria a garantire la regolare attuazione della Convenzione.
2. La supervisione generale delle attività progettuali è in capo al Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle stesse secondo modalità e termini ritenuti allo scopo efficaci.

#### **Art. 8 - Monitoraggio delle attività.**

1. Le attività progettuali sono soggette alle funzioni di indirizzo, monitoraggio periodico, verifica e valutazione da parte dell'Amministrazione procedente.
2. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione degli interventi progettuali, l'EAP è tenuto a trasmettere all'Amministrazione procedente, per ogni ambito di intervento progettuale, dettagliate relazioni periodiche illustrative contenenti ciascuna almeno i seguenti elementi: descrizione delle attività realizzate nel periodo di riferimento; livello di avanzamento delle azioni progettuali; dati quantitativi e qualitativi relativi ai destinatari raggiunti e ai servizi erogati; risultati conseguiti; stato di utilizzo delle risorse impiegate, con particolare riferimento a quelle umane ed economiche; eventuali criticità emerse e le relative soluzioni correttive adottate o proposte; ogni eventuale ulteriore informazione richiesta dall'Amministrazione procedente ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione.
3. Le relazioni periodiche di cui al comma 2 devono essere presentate, debitamente sottoscritte, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La prima relazione è presentata entro il 31 gennaio 2028.
4. Le relazioni periodiche di cui al presente articolo devono dare separata evidenza di quanto richiesto con riferimento a ciascun Ambito di intervento. Tale adempimento può essere assolto mediante la trasmissione di relazioni distinte per ciascun Ambito di intervento oppure mediante relazione periodica redatta in un unico documento, purché lo stesso sia articolato in apposite sezioni chiaramente individuate in modo da consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e valutazione relative a ciascun Ambito di intervento.
5. Qualora l'ultima relazione periodica si riferisca a un periodo comprendente l'ultimo semestre di attuazione del Progetto, la stessa assolve anche alle funzioni della relazione finale di cui al comma 7, a condizione che sia integrata con tutti gli elementi e le informazioni ivi previsti.

6. L'EAP si impegna altresì a fornire, su richiesta dell'Amministrazione procedente, relazioni straordinarie, dati, documenti e informazioni ulteriori necessari per la verifica dell'andamento delle attività e del perseguimento degli obiettivi progettuali.
7. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività progettuali, l'EAP trasmette all'Amministrazione procedente una dettagliata relazione illustrativa finale, debitamente sottoscritta, contenente i seguenti elementi minimi: la descrizione complessiva delle attività svolte; il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi; la descrizione degli effetti generati dal Progetto sui destinatari, sulla comunità di riferimento e sul sistema territoriale dei servizi; i punti di forza e di eventuale debolezza del Progetto; le eventuali criticità incontrate e le soluzioni adottate; gli eventuali elementi utili alla valutazione della sostenibilità e della possibile replicabilità degli interventi.
8. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà più opportune e senza preavviso, tutti gli accertamenti, sopralluoghi, verifiche e controlli sulle modalità operative delle attività progettuali onde verificare l'osservanza delle disposizioni normative ed amministrative vigenti in materia nonché la piena rispondenza a quanto definito dalla Convenzione, anche mediante controlli a vista sull'espletamento delle attività e rilevazioni presso gli utenti. L'EAP si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali attività ispettive, consentendo all'Amministrazione procedente, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i relativi dati, chiarimenti e documentazione, ivi inclusi quelli afferenti ai rapporti di lavoro e di impiego intercorrenti tra l'EAP ed il personale utilizzato per la gestione delle attività. L'EAP prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, l'Amministrazione procedente può avvalersi sia di proprio personale sia di terzi da essa incaricati.
9. Le relazioni e le informazioni di cui al presente articolo costituiscono adempimento essenziale ai fini delle attività di monitoraggio, verifica e valutazione della corretta attuazione del Progetto. Sulla base degli esiti delle predette attività, esse possono essere utilizzate dall'Amministrazione procedente per l'adozione di eventuali misure correttive condivise con l'EAP ai fini della buona riuscita delle attività progettuali e l'eliminazione delle eventuali criticità riscontrate.
10. L'EAP è tenuto a garantire la piena collaborazione alle attività di monitoraggio, verifica e valutazione, assicurando la tempestiva trasmissione delle relazioni, dei dati, delle informazioni e della documentazione richiesti ai sensi della Convenzione. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi del successivo art. 16, comma 1, nel caso di inadempienza del presente articolo da parte dell'EAP, sia sotto il profilo della mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati, delle informazioni e della documentazione richiesti inerenti le attività di monitoraggio, verifica e valutazione, sia sotto il profilo della loro non conformità alle previsioni della Convenzione.
11. Al fine di garantire l'omogeneità degli interventi e promuovere la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti negli interventi progettuali, il Comune si riserva di programmare incontri periodici con l'EAP per monitorare l'andamento delle attività, la programmazione e la verifica delle modalità operative e gestionali. L'EAP è tenuto a cooperare in tale senso, a partecipare e a rimanere in costante raccordo con l'Ufficio di coordinamento e gestione del Progetto individuato nella Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà dell'Amministrazione procedente.

#### **Art. 9 - Risorse messe a disposizione ed equilibrio economico-finanziario.**

1. Il Piano economico-finanziario del Progetto, parte integrante e sostanziale dello stesso, evidenzia le risorse destinate alla sua realizzazione, ferme restando le ulteriori risorse che l'EAP potrà apportare nel corso dello svolgimento del presente rapporto di partenariato a sostegno delle attività progettuali.

## **A) Risorse.**

1. Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato e del Progetto, le Parti mettono a disposizione le seguenti risorse:
  - l'Amministrazione procedente:
    - i beni immobili facenti parte del compendio immobiliare di Forte Santa Caterina, come meglio specificati all'art. 10. La valorizzazione dell'apporto è stimabile complessivamente in 3.611.200,00 euro, riferiti all'intera durata del presente partenariato, di cui euro 2.811.200,00 per il valore d'uso dei beni medesimi ed euro 800.000,00 per l'apporto degli arredi e attrezzature funzionali alle attività progettuali;
  - l'EAP:
    - risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie all'attuazione delle attività progettuali, complessivamente valorizzate per euro ..... . L'EAP, inoltre, si impegna a farsi parte attiva nell'individuazione di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, anche mediante attività di fundraising, al fine di favorire la sostenibilità e lo sviluppo delle attività progettuali.
2. La natura delle risorse apportate dall'Amministrazione procedente è riconducibile all'art. 12 della legge n. 241/1990 e si configura quale apporto strumentale, funzionale ed organizzativo funzionale alla realizzazione condivisa delle attività di interesse generale oggetto della co-progettazione, nell'ambito del modello di amministrazione condivisa di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017. Tali risorse, pertanto, non assumono natura di corrispettivo per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, ma costituiscono forma di sostegno e compartecipazione pubblica agli oneri e alle responsabilità assunti dal partner progettuale per la realizzazione condivisa di attività e servizi di interesse generale, nell'ambito di un rapporto collaborativo e di partenariato sociale privo di finalità lucrative, al fine di consentire un'adeguata e sostenibile partecipazione dell'EAP all'esercizio condiviso della funzione amministrativa.
3. Le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione procedente ai sensi della Convenzione costituiscono l'unico apporto della stessa nell'ambito del Progetto, nei limiti di quanto previsto dalla propria programmazione e delle relative disponibilità finanziarie.
4. Le Parti danno atto e riconoscono che le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione procedente ai sensi della Convenzione, come ivi individuate e valorizzate, costituiscono contributo figurativo non finanziario della medesima Amministrazione. Tali risorse sono destinate esclusivamente alla realizzazione del Progetto e rilevano ai fini della quantificazione complessiva delle risorse pubbliche messe a disposizione dall'Amministrazione procedente per l'attuazione delle attività progettuali nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

## **B) Equilibrio economico-finanziario.**

1. Per lo svolgimento delle attività progettuali suscettibili di generare introiti possono essere previsti importi a carico dei fruitori delle attività progettuali, sotto forma di tariffe, prezzi o altre contribuzioni economiche, determinati in misura tale da garantire la sostenibilità delle attività, nel rispetto del principio di accessibilità e in coerenza con l'assenza di finalità lucrativa. Tali importi sono determinati in coerenza con i costi delle attività e con l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'intervento e sono destinati al finanziamento delle attività progettuali e delle relative spese, nonché al loro rafforzamento e miglioramento, nel rispetto delle finalità di interesse generale perseguite mediante la co-progettazione. È altresì prevista, ove possibile, l'adozione di misure di calmierazione e differenziazione degli importi richiesti in favore dei soggetti in condizioni di fragilità.

2. All'EAP sono direttamente destinate le entrate derivanti dall'attuazione delle attività progettuali, integralmente vincolate al perseguimento delle finalità di interesse generale oggetto della co-progettazione e da reinvestire nell'ambito del Progetto definitivo. Tali entrate concorrono alla sostenibilità economico-finanziaria complessiva del Progetto definitivo e sono destinate, nel rispetto delle finalità progettuali e secondo quanto definito nell'ambito della co-progettazione, alla copertura dei costi delle attività, al loro rafforzamento e miglioramento, nonché alla realizzazione delle azioni di inclusione, aggregazione, presidio territoriale e animazione sociale previste dal medesimo Progetto, nel rispetto del carattere non lucrativo dell'intervento e del modello di amministrazione condivisa di natura non sinallagmatica, con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa o di distribuzione di utili ed assicurando il pieno perseguimento delle finalità di interesse generale.

**Art. 10 - Disciplina generale di utilizzo dei beni messi a disposizione dell'EAP e loro connessione funzionale alla realizzazione del Progetto.**

1. Al fine della realizzazione delle attività progettuali previste dal Progetto, l'Amministrazione procedente contribuisce mediante la messa a disposizione dell'EAP, in uso gratuito e per tutta la durata della Convenzione, degli immobili di proprietà comunale ricompresi nel compendio immobiliare di Forte Santa Caterina, sito in Verona, località Pestrino, nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, individuati catastalmente come segue:

| <b>CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI VERONA</b> |               |                   |                   |              |              |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Immobile</b>                                | <b>Foglio</b> | <b>Particella</b> | <b>Subalterno</b> | <b>.....</b> | <b>.....</b> |
| Forte asburgico<br>(Ridotto di gola)           |               |                   |                   |              |              |
| Housing sociale                                |               |                   |                   |              |              |
| Immobile 1<br>(n. 6 unità)                     |               |                   |                   |              |              |
| Immobile 2<br>(n. 7 unità)                     |               |                   |                   |              |              |
| Immobile 3<br>(n. 6 unità)                     |               |                   |                   |              |              |
| Immobile 4<br>(n. 1 unità)                     |               |                   |                   |              |              |
| Ciclostello                                    |               |                   |                   |              |              |
| Fattoria didattica                             |               |                   |                   |              |              |
| Polo cultura                                   |               |                   |                   |              |              |
| Ristorante                                     |               |                   |                   |              |              |
| Bar                                            |               |                   |                   |              |              |

La messa a disposizione riguarda esclusivamente i beni sopra individuati, ai quali sono riferiti gli obblighi, gli oneri e gli impegni connessi al relativo utilizzo secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

2. La messa a disposizione degli immobili di cui al comma 1 comprende, altresì, i relativi impianti nonché, ove di proprietà dell'Amministrazione procedente, gli arredi e le attrezzature già presenti negli immobili medesimi e quelli che saranno eventualmente acquisiti dall'Amministrazione nell'ambito della propria programmazione, nei limiti delle disponibilità e delle autorizzazioni di spesa a tal fine previste. Gli impianti, gli arredi e le attrezzature oggetto della messa a disposizione sono individuati nel documento ricognitivo allegato alla presente Convenzione (Allegato.....).

3. Resta a totale carico dell'EAP l'integrazione degli arredi, delle attrezzature e delle ulteriori dotazioni, rispetto a quelle messe a disposizione dall'Amministrazione precedente, eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali in relazione alle esigenze del Progetto.
4. Resta fermo che l'area del compendio immobiliare di Forte Santa Caterina, quale patrimonio pubblico comunale, mantiene la propria destinazione ad uso pubblico e la messa a disposizione dell'EAP dei beni sopra individuati non incide sulle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo spettanti al Comune di Verona.
5. Le Parti riconoscono che la messa a disposizione, da parte dell'Amministrazione precedente, dei beni destinati allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione costituisce esclusivamente una risorsa funzionale e strettamente collegata alla realizzazione degli interventi di interesse generale oggetto del Progetto e non integra un'autonoma operazione patrimoniale, né costituisce una distinta forma di gestione o valorizzazione dei beni medesimi. I beni sono pertanto resi disponibili quale componente strumentale all'attuazione delle attività previste dalla Convenzione, nell'ambito del rapporto di co-progettazione, secondo il modello dell'amministrazione condivisa, e la loro utilizzazione è disciplinata dalla Convenzione.
6. L'EAP dichiara di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione precedente nell'ambito della Convenzione. Dichiara altresì di conoscerne le caratteristiche, la consistenza e le condizioni, nonché di averne valutato, nel percorso di co-progettazione, l'idoneità funzionale rispetto alle attività previste dal Progetto. L'EAP dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle circostanze generali e particolari che, in relazione ai predetti beni e al contesto di attuazione del Progetto, possono incidere sullo svolgimento delle attività progettuali, e si impegna ad adottare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi della Convenzione.
7. L'EAP può apportare, per la realizzazione delle attività progettuali, arredi, attrezzature e ogni ulteriore dotazione di propria proprietà ovvero nella propria legittima disponibilità, purché funzionali all'attuazione del Progetto e conformi alla normativa vigente. I predetti beni restano nella titolarità del soggetto avente diritto, salvo quanto diversamente previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo in relazione ai beni stabilmente incorporati agli immobili messi a disposizione dall'Amministrazione precedente ovvero siano destinati, ai sensi dei medesimi commi, a rimanere acquisiti al patrimonio della stessa Amministrazione.

L'EAP assume ogni onere e responsabilità connessi alla disponibilità, all'utilizzo, alla fornitura, all'installazione, alla manutenzione, alla sostituzione, alla custodia, alla sicurezza e alla rimozione dei predetti beni, senza che possano derivare obblighi o oneri a carico dell'Amministrazione precedente.

L'apporto di beni che richiedano opere di installazione, modifiche agli immobili o agli impianti, ovvero che possano incidere sulla sicurezza, sulla funzionalità o sulla conservazione dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione precedente, è subordinato alla preventiva autorizzazione della medesima Amministrazione.

L'EAP è tenuto a comunicare all'Amministrazione precedente l'elenco descrittivo dei beni apportati ai sensi del presente comma, con indicazione della relativa titolarità, del titolo in forza del quale ne dispone, di disponibilità, dell'eventuale presenza di diritti di terzi o vincoli comunque gravanti sui medesimi e di ogni altro elemento utile ai fini della corretta applicazione della Convenzione.

Qualora i beni apportati dall'EAP non siano di proprietà del medesimo e siano destinati, per caratteristiche oggettive, modalità di installazione o specifica configurazione funzionale, a essere stabilmente incorporati agli immobili messi a disposizione dall'Amministrazione precedente, la comunicazione di cui al paragrafo precedente deve altresì contenere ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione della compatibilità dell'utilizzo dei beni con la

loro eventuale successiva acquisizione al patrimonio dell'Amministrazione medesima, ove prevista ai sensi della Convenzione. L'eventuale acquisizione dei predetti beni al patrimonio dell'Amministrazione procedente è subordinata alla verifica della sussistenza dei relativi presupposti giuridici e dell'assenza di diritti di terzi incompatibili con tale acquisizione.

Qualora l'acquisizione dei predetti beni al patrimonio dell'Amministrazione procedente non sia giuridicamente possibile per effetto di diritti di terzi, vincoli o altri impedimenti non imputabili alla medesima Amministrazione, l'EAP è tenuto, a propria cura e spese, a definire ogni rapporto con i soggetti titolari dei beni e a provvedere alla rimozione dei beni ovvero all'adozione di ogni altra soluzione giuridicamente idonea previamente condivisa con l'Amministrazione procedente, garantendo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi ove necessario. Resta fermo che l'Amministrazione procedente non assume alcun obbligo nei confronti dei terzi titolari dei beni né alcuna responsabilità per i rapporti intercorrenti tra l'EAP e i medesimi terzi.

L'EAP garantisce la legittimità del titolo in forza del quale dispone dei beni apportati e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione procedente da qualsiasi pretesa, azione, contestazione o richiesta, anche risarcitoria o indennitaria, avanzata da terzi in relazione alla titolarità, disponibilità, installazione, utilizzo o rimozione dei medesimi beni.

In caso di cessazione della Convenzione, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 23 e 24 del presente articolo in relazione alla rimozione e alla sorte dei beni apportati dall'EAP di cui al presente comma 7, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 7 in relazione alla titolarità dei beni, ai diritti dei terzi e agli obblighi dell'EAP nei confronti dell'Amministrazione procedente e dei soggetti terzi titolari dei medesimi beni.

8. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'EAP è legittimato ad utilizzare i beni messi a disposizione dall'Amministrazione procedente ai soli fini dell'attuazione del Progetto. Nell'esercizio di tale utilizzo, l'EAP assume, secondo criteri di diligenza e buona amministrazione, la custodia dei beni e la responsabilità della loro corretta gestione, conduzione, vigilanza, conservazione e utilizzazione, nel rispetto della destinazione d'uso, della normativa vigente e delle disposizioni della Convenzione, nonché di tutti i conseguenti obblighi. L'utilizzo dei beni è consentito esclusivamente nell'ambito e per le finalità della Convenzione e non attribuisce all'EAP alcun autonomo titolo di godimento, detenzione, disponibilità o utilizzazione dei beni, distinto o ulteriore rispetto a quello derivante dalla Convenzione medesima.
9. La disponibilità dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione procedente ai sensi della Convenzione e la durata della Convenzione non attribuiscono all'EAP, né possono essere interpretate come attributive di diritti di natura reale, locatizia, concessoria o comunque assimilabili. La disponibilità dei beni non costituisce titolo per rivendicare o far valere aspettative o diritti di prelazione, prosecuzione, proroga, rinnovo, stabilizzazione o consolidamento del rapporto di partenariato, ovvero all'instaurazione di altre posizioni giuridiche di vantaggio o di un diverso rapporto giuridico con l'Amministrazione procedente avente ad oggetto i medesimi beni.
10. I beni sono messi a disposizione dell'EAP, sotto la sua diretta responsabilità, esclusivamente nei limiti e per le finalità previste dalla Convenzione, per lo svolgimento delle attività del Progetto o ad esse strettamente funzionali, e non può essere utilizzato per scopi diversi o comunque incompatibili, neppure occasionali o temporanei.
11. La cessazione, per qualsiasi causa, della Convenzione determina il venir meno del titolo di utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione procedente nell'ambito della stessa, con conseguente obbligo per l'EAP di restituire i beni medesimi secondo le modalità e nei termini previsti dalla Convenzione. La cessazione dell'utilizzo dei beni non attribuisce all'EAP alcun diritto a indennizzi, rimborsi, risarcimenti, compensazioni o altre utilità, né consente di rivendicare la prosecuzione dell'utilizzo dei beni oltre la durata della Convenzione.

12. L'EAP è tenuto a mantenere la titolarità, il coordinamento e la responsabilità complessiva della gestione delle attività progettuali e dei beni messi a disposizione nell'ambito della Convenzione. È fatto divieto di trasferire, cedere, sub concedere o comunque attribuire a terzi, in tutto o in parte, la titolarità della suddetta gestione. Non rientrano nel presente divieto l'assegnazione, l'utilizzo o la messa a disposizione degli spazi e degli alloggi per l'attuazione delle attività progettuali o a favore dei destinatari degli interventi, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal Progetto. Resta salva la possibilità per l'EAP di avvalersi, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa applicabile, di soggetti terzi per l'acquisizione di beni, servizi o prestazioni funzionali, strumentali, accessorie o di supporto alla realizzazione delle attività progettuali, fermo restando il mantenimento in capo all'EAP della titolarità, del coordinamento e della responsabilità complessiva della gestione. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma costituisce causa di risoluzione espressa della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
13. Nell'ambito dell'utilizzo delle unità immobiliari messe a disposizione dall'Amministrazione procedente ai sensi della Convenzione, l'EAP provvede, a propria cura e spese, all'acquisizione delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi, delle comunicazioni o segnalazioni comunque denominati previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti applicabili, necessari allo svolgimento delle attività progettuali, nel rispetto della destinazione d'uso delle unità immobiliari e delle finalità della Convenzione.
14. L'EAP è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti e comunque applicabili alle attività progettuali, con particolare riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare, somministrazione di alimenti e bevande e manipolazione degli alimenti, ivi compresa l'applicazione del sistema H.A.C.C.P., nonché alla normativa in materia di pubblica sicurezza. L'EAP è altresì tenuto, ove previsto dalla normativa vigente o richiesto dalle competenti Autorità, ad adottare e attuare tutte le misure organizzative ed i piani necessari ai fini della *safety* e della *security* in occasione di eventi, manifestazioni e iniziative aperte al pubblico connesse alla realizzazione delle attività progettuali, assumendone la responsabilità per quanto di propria competenza.
15. Ferme restando le ulteriori disposizioni della Convenzione a carico dell'EAP, sono altresì integralmente a carico dello stesso i seguenti oneri e spese:
- per la custodia, gestione, funzionamento, conduzione, vigilanza, conservazione e utilizzo dei beni messi a disposizione, sostenendo altresì i costi dei servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali e delle relative utenze. Rientrano tra tali oneri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti e i costi di fornitura relativi a energia elettrica, acqua, gas, telefonia, connettività, gestione dei rifiuti e ogni altro servizio necessario, nonché gli interventi di pulizia, igienizzazione, disinfestazione e mantenimento del decoro degli spazi utilizzati per le attività progettuali. Con riferimento alle utenze, l'EAP provvede alla relativa intestazione a proprio nome ovvero, ove consentito dalla disciplina applicabile e compatibilmente con l'assetto organizzativo e funzionale delle attività progettuali, direttamente in capo ai soggetti utilizzatori degli spazi, assicurando in ogni caso il coordinamento degli adempimenti connessi alla gestione delle stesse.
  - per la comunicazione, promozione, divulgazione e realizzazione delle attività progettuali ed ogni ulteriore costo di gestione funzionale all'attuazione del Progetto;
  - di natura tributaria, fiscale, amministrativa e gestionale, ove dovuti, nonché per ogni altro costo connesso o funzionale all'avvio, alla realizzazione e alla gestione delle attività progettuali, nonché all'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione procedente, compresa la copertura dei relativi costi di esercizio;
  - per la corretta gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione procedente, nel rispetto della normativa vigente, delle specifiche caratteristiche e destinazioni dei beni medesimi, dei Piani di manutenzione delle

opere e della documentazione tecnica e amministrativa resa disponibile dall'Amministrazione procedente ai fini della loro corretta gestione e manutenzione, nonché di ogni ulteriore documentazione e prescrizione prevista dalla normativa vigente. L'EAP è altresì tenuto al rispetto dei vincoli paesaggistici, culturali, ambientali e di altra natura gravanti sui beni, nonché delle prescrizioni derivanti dagli specifici provvedimenti di tutela applicabili.

Pertanto, ogni intervento di manutenzione, ivi compresi quelli incidenti sui beni sottoposti a tutela, dovrà essere progettato e realizzato nel pieno rispetto della disciplina applicabile, assicurando la conservazione e la valorizzazione dei relativi valori storico-culturali, paesaggistici e naturalistici e, ove previsto, previa acquisizione degli atti di assenso, delle autorizzazioni e dei nulla osta delle competenti Autorità.

Nell'ambito degli interventi manutentivi posti a carico dell'EAP sono comprese, ove necessarie in relazione alla natura e alla tipologia degli interventi da eseguire, le spese relative alle attività di progettazione, alle verifiche, ai collaudi, alle certificazioni e ad ogni altro adempimento tecnico e amministrativo connesso alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché gli eventuali oneri necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli ulteriori atti di assenso previsti dalla normativa vigente;

- per gli adempimenti relativi alla sicurezza derivanti dall'utilizzo dei beni messi a disposizione ed allo svolgimento delle attività progettuali;
- per gli eventuali interventi di adattamento degli spazi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali, previa acquisizione della preventiva autorizzazione dei competenti Uffici tecnici dell'Amministrazione procedente.

16. L'EAP è tenuto ad assicurare, sotto la propria responsabilità, che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria posti a proprio carico sui beni messi a disposizione siano eseguiti a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali indicazioni impartite dai competenti Uffici tecnici dell'Amministrazione procedente, al fine di garantire il mantenimento dei beni in condizioni di efficienza, funzionalità, sicurezza e decoro. In ogni caso, l'EAP è tenuto a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai beni messi a disposizione senza la preventiva autorizzazione dei competenti Uffici tecnici dell'Amministrazione procedente.
17. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria posti a carico dell'EAP, sia su iniziativa del medesimo sia a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione procedente qualora ne rilevi la necessità nell'ambito dell'attuazione della Convenzione, l'EAP è tenuto a trasmettere preventivamente ai competenti Uffici tecnici dell'Amministrazione procedente la relativa documentazione tecnica, comprensiva, ove applicabile, della proposta di intervento, del progetto, della relazione tecnico-illustrativa, degli elaborati grafici, del quadro economico e del preventivo di spesa, nonché di un piano economico-finanziario dell'intervento, comprensivo dell'indicazione della spesa prevista, delle relative modalità di sostenimento e, ove necessario, del piano di ammortamento della stessa, e di ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione procedente. L'esecuzione degli interventi è comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte dei competenti Uffici tecnici dell'Amministrazione procedente, nonché all'acquisizione, a cura e spese dell'EAP, di tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, pareri e altri atti di assenso eventualmente necessari in relazione alla natura degli interventi. Al termine degli interventi autorizzati, l'EAP trasmette all'Amministrazione procedente la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori, sottoscritta da tecnico abilitato ove previsto, nonché il piano di ammortamento aggiornato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e ogni ulteriore certificazione di conformità o documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente in relazione agli interventi realizzati.

18. L'EAP è tenuto a comunicare all'Amministrazione procedente, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nell'anno precedente sui beni messi a disposizione. La prima relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2028. L'EAP è altresì tenuto a consentire in ogni momento l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo da parte dei competenti Uffici tecnici della medesima Amministrazione, nonché a mettere a disposizione, su richiesta, la relativa documentazione tecnica e amministrativa. Restano soggetti a preventiva condivisione e autorizzazione dei competenti Uffici tecnici dell'Amministrazione procedente, nonché, ove necessario, delle ulteriori Autorità competenti, gli interventi che, pur riconducibili alla manutenzione ordinaria, siano suscettibili di incidere sulle caratteristiche architettoniche, funzionali, impiantistiche o estetiche dei beni messi a disposizione. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali interventi:
- la sostituzione di serramenti, infissi, porte, cancelli, elementi di oscuramento o altre finiture esterne con tipologie, materiali, colori o caratteristiche differenti da quelle esistenti;
  - gli interventi sugli impianti tecnologici che comportino modifiche della configurazione, del tracciato o delle modalità di funzionamento degli stessi;
  - la realizzazione, rimozione o modifica di elementi fissi di arredo, partizioni interne, controsoffitti, pavimentazioni o rivestimenti aventi carattere permanente o di particolare rilevanza;
  - gli interventi che incidano sull'aspetto estetico degli spazi interni o esterni mediante modifiche permanenti di colori, materiali o finiture;
  - l'installazione fissa ovvero permanente di insegne, targhe, pannelli informativi, apparati tecnologici, antenne, telecamere, impianti di climatizzazione o altri manufatti visibili dall'esterno;
  - ogni altro intervento che possa incidere sulla conservazione, valorizzazione, funzionalità o sicurezza dei beni messi a disposizione.
19. Restano fermi i poteri di vigilanza, controllo e indirizzo dell'Amministrazione procedente, esercitati per il tramite dei propri competenti Uffici o di soggetti terzi dalla stessa incaricati, anche mediante l'accesso agli immobili messi a disposizione, nei limiti necessari alla verifica del corretto utilizzo dei beni e del rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione. A tal fine, l'EAP è tenuto a consentire in ogni momento l'accesso agli immobili e a collaborare con l'Amministrazione procedente, fornendo ogni informazione, dato e documentazione richiesta in relazione all'utilizzo dei beni, alla loro conservazione e agli interventi manutentivi eseguiti o programmati.
20. Gli interventi di miglioramento, addizione, trasformazione, adeguamento e manutenzione realizzati dall'EAP sui beni messi a disposizione dell'Amministrazione procedente nell'ambito della Convenzione, come individuati al successivo comma 21, resteranno acquisiti al patrimonio del Comune alla cessazione, per qualsiasi causa, della Convenzione, senza che l'EAP possa vantare alcun diritto a rimborsi, compensi, risarcimenti, indennizzi, compensazioni o altre utilità.
21. Rientrano tra gli interventi di cui al comma 20 quelli che, per caratteristiche costruttive, modalità di realizzazione o destinazione funzionale, risultino stabilmente incorporati ai beni messi a disposizione ovvero costituiscano parti non separabili dei beni stessi senza pregiudicarne l'integrità o la funzionalità.
22. Gli interventi di cui al comma 20 che non presentino le caratteristiche indicate al comma 21, restano disciplinati, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi 23 e 24.
23. Alla cessazione, per qualsiasi causa, della Convenzione, gli arredi, le attrezzature e le ulteriori dotazioni apportati dall'EAP per l'allestimento e la funzionalità degli spazi utilizzati nell'ambito delle attività progettuali saranno rimossi dal medesimo, ferma restando la rimessione in pristino dei locali ove necessaria. Resta salva la facoltà delle Parti di concordare che i predetti beni rimangano acquisiti al patrimonio del Comune, purché a titolo gratuito e senza alcun onere a carico del medesimo Comune.

24. Restano esclusi dalla previsione di cui al comma 23 gli arredi, le attrezzature e le ulteriori dotazioni apportati dall'EAP che, per caratteristiche oggettive, modalità di installazione o specifica configurazione funzionale, risultino stabilmente incorporati ai beni immobili o non possano essere rimossi senza arrecare pregiudizio ai locali, agli impianti o alla loro funzionalità. In tal caso, tali beni resteranno acquisiti al patrimonio del Comune, senza che l'EAP possa vantare alcun diritto a rimborsi, compensi, risarcimenti, indennizzi, compensazioni o altre utilità.
25. Resta fermo che l'EAP assume ogni responsabilità connessa alla custodia, conservazione e corretto utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione precedente, nonché allo svolgimento delle attività progettuali, assicurando il rispetto delle disposizioni della Convenzione e della normativa vigente applicabile. L'EAP si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione precedente da ogni responsabilità, azione, pretesa, danno, costo, onere o richiesta risarcitoria avanzata da terzi per danni a persone e cose, ivi compresi quelli arrecati ai beni messi a disposizione, conseguenza di fatti, omissioni o comportamenti imputabili all'EAP o ai soggetti dei quali lo stesso si avvale nell'esecuzione delle attività progettuali.
26. La cessazione, per qualsiasi causa, della Convenzione comporta l'obbligo per l'EAP di restituire al Comune i beni da quest'ultimo messi a disposizione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di cessazione della Convenzione, salvo diverso termine stabilito dal Comune in relazione ad esigenze organizzative, gestionali o connesse alla conclusione delle attività progettuali. Con riferimento alle unità immobiliari destinate alle attività di housing sociale, la restituzione dovrà avvenire nel rispetto delle tutele previste a favore dei soggetti destinatari degli interventi. L'EAP assicura la gestione ordinata della fase di transizione, garantendo la continuità delle attività essenziali fino alla riconsegna dei beni e prevedendo, ove necessario, la graduale dismissione delle attività in corso, secondo modalità concordate con l'Amministrazione precedente. In caso di mancata restituzione dei beni nei termini previsti, il Comune potrà adottare ogni iniziativa e avvalersi di ogni rimedio previsto dall'ordinamento per conseguire la piena disponibilità dei beni medesimi, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e al rimborso degli eventuali oneri sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi.
27. L'EAP riconosce che gli interventi di miglioramento, addizione, trasformazione, adeguamento, allestimento, manutenzione e organizzazione funzionale degli spazi dallo stesso realizzati sui beni messi a disposizione dall'Amministrazione precedente nell'ambito della Convenzione, sono effettuati esclusivamente ai fini dell'attuazione del Progetto e del perseguimento delle finalità di interesse generale oggetto del presente partenariato, in adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione. Resta ferma la disciplina relativa alla destinazione e all'acquisizione al patrimonio del Comune degli interventi realizzati, nonché ai relativi effetti patrimoniali, come prevista dalla Convenzione, senza che dall'esecuzione dei medesimi possa derivare in favore dell'EAP alcun diritto a rimborsi, risarcimenti, compensi, indennizzi o altre utilità.

#### **Art. 11 – Assicurazioni.**

1. L'EAP assume la piena responsabilità nei rapporti con gli utenti e con i terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali e dall'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione precedente. L'EAP è responsabile dei danni di qualsiasi natura cagionati a persone o cose, ivi compresi i beni messi a disposizione, derivanti dall'attuazione delle attività progettuali e dall'utilizzo dei beni medesimi da parte dell'EAP o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale. A tal fine, l'EAP manleva e mantiene indenne il Comune da ogni pretesa, azione, domanda risarcitoria od altro che possa derivargli, direttamente o indirettamente, in relazione a danni riconducibili alle attività progettuali oggetto della Convenzione.
2. A tutela del Comune e a garanzia dei rischi connessi all'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione precedente, allo svolgimento delle attività progettuali e di ogni attività accessoria, complementare o comunque connessa alla loro realizzazione, l'EAP, ferme

restando le coperture assicurative obbligatorie previste dalla normativa vigente a favore del personale impiegato nell'esecuzione delle attività, ha depositato agli atti del Comune (P.G. n. ....) e si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata della Convenzione e senza soluzione di continuità, comprese eventuali proroghe, rinnovi o estensioni temporali, polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi (RCT), intendendosi per terzo anche il Comune, a copertura dei danni cagionati a persone e cose, ivi compresi i beni messi a disposizione dall'Amministrazione procedente, comunque connessi alla gestione e all'utilizzo dei medesimi beni e allo svolgimento delle attività progettuali, nonché per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) a copertura degli infortuni occorsi ai dipendenti, collaboratori, soci, volontari e agli altri soggetti comunque impiegati dall'EAP nello svolgimento delle attività progettuali.

3. Resta in ogni caso fermo che rimangono a carico dell'EAP gli importi dei danni, o delle quote di danno, non risarcibili in ragione di scoperti, franchigie, limitazioni contrattuali, insufficienza dei massimali assicurativi o mancata operatività delle coperture assicurative. La stipula delle polizze non limita né esclude la responsabilità dell'EAP e dei soggetti dei quali lo stesso si avvale nell'attuazione delle attività progettuali, né lo esonera dal rispondere degli eventuali danni non coperti, totalmente o parzialmente, dalle coperture assicurative, anche nel caso di verifica, valutazione o presa d'atto delle relative polizze da parte del Comune.
4. Il venir meno, anche temporaneo e per qualsiasi causa, delle coperture assicurative previste dal presente articolo costituisce causa di sospensione delle attività progettuali sino al suo ripristino. Qualora l'EAP non provveda tempestivamente alla ricostituzione delle coperture assicurative o, comunque, entro il termine assegnato dall'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Art. 12 – Principio di buona fede.**

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti assumono l'impegno, in attuazione dei principi di buona fede, collaborazione e amministrazione condivisa che informano il rapporto di partenariato, ad interagire reciprocamente e comunicarsi tempestivamente eventuali criticità o problematiche che possano emergere nell'attuazione del Progetto, al fine di individuare congiuntamente, ove possibile, soluzioni idonee a prevenire interruzioni, anche temporanee, delle attività progettuali, nonché eventi suscettibili di comprometterne la qualità o di arrecare disagi ai destinatari degli interventi.
2. Le Parti si impegnano a contribuire attivamente al raggiungimento delle finalità di interesse generale e degli obiettivi di rilievo pubblico perseguiti dal Progetto, secondo un approccio collaborativo e di condivisione, ciascuna per quanto di propria competenza ai sensi della Convenzione.

#### **Art. 13 – Riservatezza.**

1. L'EAP è tenuto a garantire la riservatezza in relazione alle informazioni, ai dati, ai documenti e alle conoscenze acquisiti nell'ambito del rapporto di collaborazione e dell'attuazione della Convenzione, utilizzandoli esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione del Progetto.
2. In particolare, l'EAP ha l'obbligo di non divulgare, comunicare a terzi o utilizzare, per finalità diverse da quelle strettamente connesse all'attuazione della Convenzione, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, comunque acquisiti, anche occasionalmente, nello svolgimento delle attività progettuali, ivi compresi quelli trattati o transitanti mediante sistemi e apparecchiature di elaborazione dei dati. L'EAP si impegna, altresì, a non riprodurre, estrarre, copiare o elaborare, né a consentire che terzi riproducano, estraggano, copino o elaborino, documenti o altri materiali dei quali sia venuto a conoscenza o

in possesso nell'ambito dell'attuazione della Convenzione, salvo quanto strettamente necessario per l'esecuzione della medesima ovvero nei casi consentiti dalla normativa vigente.

3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo riguardano sia le informazioni e i materiali acquisiti dall'EAP nell'ambito della collaborazione con il Comune, sia quelli prodotti o elaborati nell'attuazione del Progetto, e permangono anche successivamente alla cessazione della Convenzione.
4. L'EAP è responsabile del rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e di ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione delle attività progettuali.
5. Restano salvi gli obblighi di comunicazione, pubblicazione, accesso e diffusione derivanti dalla normativa vigente, nonché la possibilità per l'EAP di richiamare gli elementi essenziali della Convenzione nei limiti in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle proprie attività istituzionali o sociali ovvero per obblighi normativi.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito della Convenzione, ciascuna opera quale autonomo Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, punto 7), e dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente ai trattamenti effettuati nell'ambito delle attività di propria competenza e per il perseguimento delle proprie finalità. Ciascuna Parte provvede autonomamente all'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal vigente D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento ai trattamenti di propria competenza.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti dei dati personali effettuati nell'attuazione della presente Convenzione, per quanto di rispettiva competenza, siano effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 e delle altre disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché siano limitati a quanto necessario per l'attuazione della Convenzione e per il perseguimento delle rispettive finalità.
3. Parimenti, l'attività di interlocuzione, coordinamento e scambio di informazioni tra le Parti, ove necessaria per l'attuazione degli interventi progettuali e per l'esercizio delle rispettive funzioni, avviene tra Parti che operano quali autonomi Titolari del trattamento. L'eventuale comunicazione di dati personali tra le Parti avviene nell'ambito delle rispettive competenze e finalità, nei limiti di quanto necessario per l'attuazione delle attività oggetto della Convenzione. Ciascuna Parte assicura, per quanto di propria competenza, che la comunicazione e il successivo trattamento dei dati personali avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Le Parti danno atto che le attività disciplinate dalla Convenzione, ivi comprese quelle di cui al comma 3, non comportano una determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati personali e, pertanto, non configurano un rapporto di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, né un rapporto di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento, restando ciascuna Parte esclusivamente responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 15 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli EAP.**

1. È fatto divieto all'EAP di cedere, in tutto o in parte, la Convenzione. È altresì vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione aventi ad oggetto, anche solo parzialmente, le attività disciplinate dalla presente Convenzione.
2. Non sono considerate cessioni ai fini della Convenzione le modifiche della denominazione, della ragione sociale o della sede dell'EAP, che devono essere tempestivamente comunicate

al Comune ai fini della relativa presa d'atto. Resta fermo che tali variazioni non devono comportare modifiche della soggettività giuridica dell'EAP, né determinare effetti novativi o successori del rapporto convenzionale, né incidere sul possesso dei requisiti soggettivi, organizzativi, tecnici ed esecutivi previsti dalla normativa vigente, dall'Avviso pubblico di co-progettazione e dalla Convenzione (di seguito anche solo "prescritti requisiti"), i quali devono permanere per l'intera durata del rapporto di partenariato.

3. Nel corso dell'esecuzione della Convenzione, l'EAP è tenuto a mantenere il possesso dei prescritti requisiti. Eventuali modifiche soggettive dell'EAP, comprese fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni di azienda o di ramo d'azienda, ovvero altre vicende che comportino il subentro di un diverso soggetto nel rapporto convenzionale, producono effetti nei confronti del Comune esclusivamente previa approvazione di quest'ultimo, subordinata alla verifica della permanenza dei prescritti requisiti e dell'idoneità del soggetto subentrante ad assicurare la continuità e la corretta attuazione delle attività progettuali. Sono in ogni caso escluse le modifiche soggettive idonee ad eludere la disciplina dell'amministrazione condivisa, le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, gli impegni assunti dall'EAP con la Convenzione o tali da determinare un'alterazione sostanziale del Progetto. Il Comune non approva le modifiche soggettive qualora, all'esito delle verifiche effettuate, ritenga che le stesse risultino incompatibili con il perseguimento delle finalità della co-progettazione, con la corretta attuazione del Progetto o con il mantenimento dell'equilibrio del rapporto convenzionale. L'EAP è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione delle proprie vicende organizzative, soggettive o gestionali suscettibile di incidere sulla titolarità, sull'attuazione o sulla continuità delle attività oggetto della Convenzione, al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche e l'adozione delle conseguenti determinazioni. Qualora la modifica soggettiva risulti incompatibile con la prosecuzione del rapporto convenzionale ovvero non sia approvata dal Comune, quest'ultimo ha facoltà di disporre la cessazione della Convenzione nei confronti dell'EAP.

4. Costituisce vicenda soggettiva rilevante ai fini della Convenzione:

*[Nel caso di EAP in forma singola]* Il venir meno dell'EAP per perdita di alcuno dei prescritti requisiti o per qualsiasi altra causa che comporti l'impossibilità di proseguire il rapporto convenzionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 in tema di recesso.

*[Nel caso di EAP in forma associata]* Il venir meno di uno dei componenti dell'EAP per perdita di alcuno dei prescritti requisiti o per qualsiasi altra causa che ne determini la cessazione della partecipazione alla compagine partenariale, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 in tema di recesso.

5. L'EAP è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il verificarsi delle circostanze di cui al comma 4, fornendo ogni informazione e documentazione utile ai fini delle valutazioni di competenza del Comune *[nel caso di EAP in forma associata]* e indicando le eventuali misure organizzative adottate o proposte per garantire la continuità delle attività progettuali ed il mantenimento dei prescritti requisiti.

6. *[Nel caso di EAP in forma singola]* Nel caso di cui al comma 4, il venir meno dell'EAP determina la cessazione della Convenzione.

*[Nel caso di EAP in forma associata]* Nel caso di cui al comma 4, il Comune valuta la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto convenzionale ai sensi del comma 7. A tal fine, l'EAP può sottoporre al Comune una proposta di rimodulazione della composizione della compagine partenariale, mediante:

- la redistribuzione delle attività originariamente attribuite al componente cessato tra gli altri componenti dell'EAP;
- la sostituzione del componente cessato con altro Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti soggettivi, organizzativi, tecnici ed esecutivi previsti dalla normativa vigente, dall'Avviso pubblico di co-progettazione e dalla Convenzione.

7. *[Nel caso di EAP in forma associata]* La rimodulazione della compagine di cui al comma 6 è subordinata alla preventiva approvazione del Comune, che verifica la permanenza dei prescritti requisiti, nonché l'idoneità del nuovo assetto organizzativo a garantire la continuità e la corretta attuazione delle attività progettuali. La rimodulazione non deve determinare un'alterazione sostanziale del Progetto o degli impegni assunti dall'EAP con la Convenzione, né risultare finalizzata ad eludere la disciplina dell'amministrazione condivisa o le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, né compromettere il perseguimento delle finalità della co-progettazione o l'equilibrio del rapporto convenzionale. Qualora la rimodulazione non sia approvata ovvero non sussistano le condizioni per la prosecuzione del rapporto convenzionale, il Comune ha facoltà di disporre la cessazione della Convenzione nei confronti dell'EAP.
8. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, nonché il mancato rispetto delle determinazioni adottate dal Comune ai sensi del medesimo, attribuiscono al Comune la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni e ogni ulteriore effetto previsto dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.

#### **Art. 16 – Contestazioni – Risoluzione.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dall'Amministrazione procedente in caso di inosservanza, da parte dell'EAP, degli obblighi derivanti dalla Convenzione o di mancato rispetto delle indicazioni impartite dall'Amministrazione procedente nell'ambito delle attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento, nonché nel caso in cui le attività progettuali siano attuate in modo non conforme al quadro progettuale condiviso o in maniera tale da compromettere il perseguimento delle finalità della Convenzione, previa diffida ad adempiere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni, salvo i casi di particolare gravità o urgenza. Resta fermo l'obbligo dell'EAP di porre tempestivamente rimedio alle cause dell'inadempimento contestato.
2. Oltre ai casi previsti da altri articoli della Convenzione, costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:
- apertura di una procedura concorsuale o di liquidazione giudiziale a carico dell'EAP, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente;
  - scioglimento, messa in liquidazione o altre vicende che determinino il venir meno dell'EAP, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 in materia di vicende soggettive;
  - accertamento di condotte fraudolente poste in essere dall'EAP nell'ambito del rapporto convenzionale;
  - mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della Convenzione, ivi inclusi i prescritti requisiti;
  - non veridicità di una o più dichiarazioni rese dall'EAP ai fini della partecipazione al procedimento di co-progettazione o della stipula della Convenzione o, comunque, rese nell'ambito del rapporto di partenariato;
  - mancata attivazione delle attività progettuali nei termini previsti, salvo cause non imputabili all'EAP e preventivamente comunicate all'Amministrazione procedente;
  - ingiustificato abbandono, interruzione, cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali, anche in violazione degli obblighi previsti in caso di recesso dell'EAP dalla Convenzione ai sensi dell'art. 18;
  - modifica sostanziale del Progetto o delle modalità di attuazione dello stesso non previamente condivisa con l'Amministrazione procedente;
  - grave difformità tra il Progetto approvato e la sua effettiva realizzazione;
  - reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione, anche qualora l'EAP sia stato destinatario di tre formali diffide ad adempiere nell'arco di ciascun anno di attività progettuale;

- violazione degli obblighi in materia fiscale, contributiva, previdenziale, assicurativa, di salute e sicurezza sul lavoro e di trattamento dei lavoratori e collaboratori impiegati nelle attività progettuali;
  - violazioni di norme di legge, regolamenti, provvedimenti o prescrizioni delle Autorità competenti;
  - gravi irregolarità contabili o amministrative accertate nell'ambito delle attività di verifica e controllo;
  - rifiuto ingiustificato di collaborare alle attività di monitoraggio, verifica e valutazione previste dalla Convenzione;
3. Nei casi previsti dal comma 2, la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente, trasmessa a mezzo PEC all'EAP, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
  4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione per inadempimento dell'EAP, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione procedente al risarcimento degli eventuali danni subiti e all'adozione di ogni ulteriore iniziativa prevista dalla normativa vigente e dalla Convenzione a tutela dell'interesse pubblico. Restano fermi gli obblighi conseguenti alla cessazione del rapporto previsti dall'art. 3, comma 5.
  5. Qualora, nel corso dell'attuazione del Progetto, emergano criticità, ritardi o disallineamenti rispetto al quadro progettuale condiviso, alle attività previste e ai risultati attesi, l'Amministrazione procedente, nel rispetto dei principi di collaborazione e amministrazione condivisa, può adottare le misure ritenute necessarie per favorire il riallineamento delle attività e assicurare il perseguimento delle finalità della Convenzione, fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione.

#### **Art. 17 – Recesso del Comune - Sospensione o cessazione delle attività progettuali.**

1. Nel caso di sopravvenienze normative, regolamentari o autorizzative, ovvero qualora intervengano fatti, circostanze o provvedimenti che comportino una modifica sostanziale della situazione esistente alla data di sottoscrizione della Convenzione, oppure che rendano impossibile o non più conforme all'interesse pubblico o non più sostenibile, anche solo parzialmente, la prosecuzione o il completamento delle attività progettuali, ovvero ne evidenzino la scarsa o l'assenza di utilità o l'infruttuosità o l'inadeguatezza rispetto alle finalità perseguite, il Comune può disporre la sospensione o la cessazione, totale o parziale, delle attività progettuali, nonché di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e fase della sua esecuzione. Il recesso, la sospensione o la cessazione, sono comunicati all'EAP mediante PEC ed hanno effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo che nella medesima comunicazione sia indicato un diverso termine in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico o a situazioni di particolare urgenza.
2. L'esercizio da parte del Comune dei poteri di sospensione, cessazione o recesso non attribuisce all'EAP alcun diritto a indennizzi, risarcimenti, compensazioni o altre utilità economiche comunque denominate, in ragione della natura non sinallagmatica del rapporto di co-progettazione e delle finalità di interesse generale perseguite dalle Parti. Restano ferme le responsabilità dell'EAP relative alle attività già svolte, agli obblighi assunti nell'ambito della Convenzione e agli adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto previsti dall'art. 3, comma 5.

#### **Art. 18 – Recesso dell'EAP.**

1. L'EAP può recedere dalla Convenzione esclusivamente per giusta causa ovvero per comprovati motivi sopravvenuti, oggettivi e non imputabili all'EAP, debitamente documentati, tali da rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione, in tutto o in parte, delle attività progettuali, qualora non risultino praticabili, previa condivisione con il Comune, soluzioni organizzative o progettuali alternative compatibili con la Convenzione, che non comportino

un'alterazione sostanziale del Progetto né compromettano il perseguimento delle finalità della co-progettazione o l'equilibrio del rapporto convenzionale.

2. Il recesso è comunicato al Comune mediante PEC, con un preavviso non inferiore a novanta giorni, salvo quanto previsto al comma 3. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle ragioni del recesso e la relativa documentazione giustificativa.
3. Qualora il rispetto del termine di preavviso di cui al comma 2 risulti oggettivamente impossibile in ragione della giusta causa o dei comprovati motivi sopravvenuti di cui al comma 1, l'EAP è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, indicando le ragioni dell'impossibilità e fornendo la relativa documentazione giustificativa.
4. Ricevuta la comunicazione di recesso, il Comune verifica la sussistenza dei presupposti del recesso previsti dal presente articolo e adotta le determinazioni conseguenti. Qualora il Comune ritenga insussistenti i presupposti del recesso, può contestare all'EAP la violazione della Convenzione con gli effetti previsti dal comma 7.
5. Fino alla data di efficacia del recesso, l'EAP è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione e a prestare ogni collaborazione necessaria a consentire al Comune l'adozione delle determinazioni conseguenti al recesso. A seguito dell'efficacia del recesso, trovano applicazione gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 5, in materia di cessazione del rapporto.
6. *[Nel caso di EAP in forma associata]* Il recesso di uno dei componenti dell'EAP non determina automaticamente la cessazione della Convenzione e trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 15 in materia di modifiche soggettive e rimodulazione della compagine.
7. Il recesso esercitato in assenza dei presupposti di cui al comma 1 ovvero in violazione delle modalità previste dal presente articolo può costituire grave inadempimento e legittimare il Comune alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni e ogni ulteriore effetto previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione.
8. Il recesso dell'EAP non attribuisce allo stesso alcun diritto a indennizzi, risarcimenti o altre utilità economiche conseguenti alla cessazione del rapporto convenzionale, né comporta il diritto alla prosecuzione degli effetti della Convenzione oltre la data di efficacia del recesso, fatto salvo quanto necessario per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla cessazione del rapporto, ivi compresa la restituzione dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione procedente secondo quanto previsto dalla Convenzione. L'esercizio del recesso non libera l'EAP dall'adempimento degli obblighi già sorti, né dagli obblighi conseguenti alla cessazione del rapporto previsti dalla Convenzione, né dalle responsabilità derivanti da violazioni della Convenzione o della normativa applicabile.

#### **Art. 19 – Riattivazione del Tavolo di co-progettazione – Variazioni progettuali.**

1. L'Amministrazione procedente si riserva di richiedere in qualsiasi momento, all'EAP la riattivazione del Tavolo di co-progettazione, al fine di condividere eventuali adeguamenti, integrazioni, rimodulazioni o revisione delle attività progettuali e delle relative modalità attuative di natura progettuale, resisi necessari o opportuni in relazione a esigenze sopravvenute di interesse pubblico o funzionali alla migliore attuazione degli interventi, nei limiti della coerenza con le finalità generali della Convenzione, dell'equilibrio complessivo del Progetto e del mantenimento del suo carattere unitario.
2. Le variazioni derivanti dal confronto svolto nell'ambito del Tavolo di co-progettazione sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione, ove necessario.

3. Nel corso dell'esecuzione della Convenzione, l'Amministrazione procedente può richiedere all'EAP l'attuazione di modifiche meramente esecutive, organizzative o gestionali delle attività progettuali, qualora ciò si renda necessario od opportuno per assicurare il corretto svolgimento delle attività, migliorarne l'efficacia, l'efficienza o il coordinamento ovvero per fronteggiare esigenze operative sopravvenute. Tali modifiche non possono incidere in modo sostanziale sulla natura delle attività, sull'impianto complessivo del Progetto o comportare un'alterazione significativa del rapporto convenzionale. Le relative indicazioni sono comunicate dall'Amministrazione procedente all'EAP, che è tenuto ad adeguarvi le modalità operative di svolgimento delle attività, senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi, rimborsi, indennizzi o risarcimenti.
4. Nessuna variazione sostanziale al Progetto potrà essere introdotta dall'EAP senza preventiva condivisione con l'Amministrazione procedente. In difetto, l'EAP è tenuto al ripristino delle modalità progettuali precedenti, senza che possa derivare alcuna pretesa di natura risarcitoria, indennitaria o economica comunque denominata.
5. Resta fermo che le modifiche al Progetto non possono comportare alcuna novazione alla Convenzione, né comportare alterazioni sostanziali dell'assetto complessivo del rapporto convenzionale o pregiudicare il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla co-progettazione.

#### **Art. 20 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.**

1. In applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'EAP si impegna, nell'esecuzione della Convenzione, a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, reso disponibile all'EAP mediante comunicazione del relativo indirizzo URL del sito istituzionale del Comune: <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>. L'EAP dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il contenuto, gli obblighi e gli effetti del predetto Codice, impegnandosi a promuoverne la conoscenza e il rispetto da parte dei soggetti di cui al successivo comma 2.
2. L'EAP si impegna a rendere conoscibili e a garantire il rispetto dei predetti obblighi di condotta da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e, in generale, dei soggetti comunque coinvolti nell'attuazione delle attività progettuali oggetto della Convenzione.
3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, per quanto compatibili con la natura del rapporto di partenariato, costituisce causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

#### **Art. 21 – Patto di integrità.**

1. L'EAP di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il contenuto, gli obblighi e gli effetti del Patto di integrità del Comune, impegnandosi a rispettarne tutte le disposizioni per quanto compatibili. Il Patto di integrità è reso disponibile all'EAP mediante comunicazione del relativo indirizzo URL del sito istituzionale del Comune: <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>.
2. In caso di violazioni delle disposizioni del Patto di integrità, il Comune si riserva di applicare, anche in via cumulativa e per quanto compatibili con la natura del rapporto convenzionale, le sanzioni elencate all'art. 5 del suddetto Patto, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione.

#### **Art. 22 – Composizione delle controversie**

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o all'applicazione della Convenzione è escluso il ricorso all'arbitrato. Le Parti si impegnano ad attivarsi, secondo buona fede e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e correttezza, al fine di ricercare una composizione amichevole della controversia.
2. Qualora non sia possibile addivenire a una soluzione condivisa, ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

#### **Art. 23 – Comunicazioni tra le Parti.**

1. Ai fini della presente Convenzione, nonché delle relative fasi di attuazione e gestione delle attività progettuali, tutte le comunicazioni tra le Parti sono effettuate mediante PEC. Per il Comune si fa riferimento all'indirizzo PEC che sarà comunicato all'EAP successivamente alla sottoscrizione della Convenzione. Per l'EAP si fa riferimento agli indirizzi PEC indicati nella domanda di partecipazione all'Avviso pubblico di co-progettazione.
2. *[Se ricorre l'ipotesi]* Le comunicazioni trasmesse dall'Amministrazione procedente all'indirizzo PEC indicato dall'Ente capogruppo/mandatario si intendono validamente effettuate nei confronti del medesimo e producono piena efficacia nei confronti di tutti gli Enti facenti parte della relativa compagine aggregativa. Pertanto, le comunicazioni inviate al soggetto Capogruppo/Mandatario si considerano efficacemente ricevute anche da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, fermo restando che il Capogruppo/Mandatario costituisce l'unico referente nei rapporti con l'Amministrazione procedente, salvo diversa espressa indicazione nella Convenzione e, comunque, senza pregiudizio della responsabilità solidale di cui all'art. 5, comma 6.
3. *[Se ricorre l'ipotesi]* Nel caso di Consorzio stabile, le comunicazioni trasmesse dall'Amministrazione procedente all'indirizzo PEC del Consorzio si intendono validamente effettuate nei confronti del medesimo e producono piena efficacia anche nei confronti dei consorziati esecutori designati. Il Consorzio stabile costituisce unico soggetto referente nei rapporti con l'Amministrazione procedente, salvo diversa espressa indicazione nella Convenzione e, comunque, senza pregiudizio della responsabilità solidale di cui all'art. 5, comma 6.
4. *[Se ricorre l'ipotesi]* Il soggetto Capogruppo/mandatario e il Consorzio stabile sono tenuti a garantire la tempestiva condivisione e trasmissione delle comunicazioni ricevute ai rispettivi soggetti componenti la compagine aggregativa o, nel caso di Consorzio stabile, ai consorziati esecutori designati, secondo le modalità organizzative interne dagli stessi definite, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia delle comunicazioni dell'Amministrazione procedente.
5. *[Se ricorre l'ipotesi]* Analogamente, le comunicazioni prodotte dall'EAP nei confronti dell'Amministrazione procedente sono trasmesse dal soggetto Capogruppo/mandatario e dal Consorzio stabile. Tali soggetti assicurano la completezza e la sottoscrizione delle comunicazioni e ne garantiscono la riferibilità unitaria, estesa all'intera compagine aggregativa o, nel caso di Consorzio stabile, ai consorziati designati esecutori.
6. Per le ordinarie comunicazioni di natura operativa, organizzativa, informativa, istruttoria o di coordinamento che non richiedano forme particolari di validità o efficacia giuridica, le Parti possono utilizzare anche la posta elettronica ordinaria (e-mail). Per il Comune si fa riferimento all'indirizzo e-mail che sarà comunicato all'EAP successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione. Per l'EAP agli indirizzi e-mail indicati nella domanda di partecipazione all'Avviso pubblico della co-progettazione.
7. *[Se ricorre l'ipotesi]* Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione procedente di effettuare, in ogni momento e per qualsiasi esigenza, comunicazioni dirette ai singoli Enti componenti la compagine aggregativa o, nel caso di Consorzio stabile, ai consorziati esecutori designati, i quali sono tenuti a fornire riscontro limitatamente alle proprie competenze. Tali comunicazioni non comportano in alcun caso modifica del ruolo di interlocutore unico del soggetto

Capogruppo/mandatario ovvero del Consorzio stabile, nei rapporti con l'Amministrazione procedente.

8. Eventuali variazioni degli indirizzi PEC o di e-mail devono essere comunicate tempestivamente e per iscritto. In difetto di comunicazione, restano validi gli indirizzi precedentemente indicati.

#### **Art. 24 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti applicabili al rapporto di partenariato, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, alla disciplina dell'amministrazione condivisa, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.
2. Restano fermi i contenuti dell'Avviso pubblico di co-progettazione, del Progetto approvato e della documentazione presentata dall'EAP nell'ambito della procedura, che concorrono a definire il quadro di riferimento della Convenzione e gli impegni assunti dalle Parti per l'attuazione delle attività progettuali.

#### **Art. 25 – Osservanza della normativa.**

1. L'EAP, nello svolgimento delle attività progettuali, è tenuto al rispetto della Convenzione e all'osservanza, a propria cura e spese, delle disposizioni normative vigenti applicabili alle attività oggetto del rapporto di partenariato, nonché delle prescrizioni impartite dalle competenti Autorità. L'EAP è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni normative e delle prescrizioni che dovessero intervenire nel corso della durata della Convenzione e che risultino applicabili alle attività medesime.
2. Restano a esclusivo carico dell'EAP gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al comma 1, senza che lo stesso possa avanzare nei confronti del Comune pretese a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o altra utilità comunque denominata. Restano altresì a carico dell'EAP le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle medesime disposizioni e prescrizioni.

#### **Art. 26 – Spese negoziali e di registrazione.**

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi in materia di imposta di registro e di bollo, tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell'EAP, nel rispetto del regime fiscale previsto per gli Enti del Terzo settore e per le attività di co-progettazione di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
2. La presente Convenzione è soggetta a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, in quanto *[inserire le denominazioni degli ETS]* sottoscrittori sono Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e svolgono una o più attività di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, sulla base della medesima Convenzione con il Comune di Verona quale Pubblica Amministrazione. Le relative spese sono a carico della Parte che, ai sensi della normativa vigente, provvede alla richiesta di registrazione dell'atto.
3. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 27 – Allegati.**

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

L'EAP dichiara di aver letto attentamente la Convenzione, di condividerne e accettarne integralmente il contenuto e gli obblighi dalla stessa derivanti, senza riserve o eccezioni.

La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Per il Comune di Verona

Per l'EAP